

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 - 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.14 DEL 30/03/2023

DEL RESPONSABILE DI AREA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA APERTA DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO (MALGA) IN FRAZIONE POBBIO INFERIORE E SUPERIORE, –LOTTI N. 1 E N. 2 - NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2023-2025 - EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.12.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per gli usi civici sui terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'Archivio regionale in materia di usi civici di Torino, come da allegato decreto di assegnazione a categoria in data 23.01.1975.con esclusione delle particelle distinte in catasto dello stesso Comune al foglio 17, particelle n.324, n.325 e al foglio 30, particelle n.252, n.258, n.259, n.261 per una superficie totale di ha 8.77.60, alienati, con contratto per atto pubblico amministrativo, n. 245, del 12.05.1975, previa autorizzazione del Ministero:

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2023, con cui l'Amministrazione comunale, in attuazione di detto Regolamento, ha manifestato l'intendimento procedere all'affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da usi civici di pascolo, in Frazione Pobbio Superiore e Inferiore, individuati catastalmente come riportato nella seguente tabella:

Lotti	Foglio	mappale	- Consistenza					
			-	Ettari	1 - 5	Ara	-	Centiara
n. 1	2	296	1.	20	-	28	-	69
n. 2	2	359	-	3	_	00	_	90
		361	-	1	-	97	-	80
		362	-	2	-	32	» 	80
		367	-	8	-	94	·-	20
		Totale	-	16	1-	25	-	70

Dato atto che con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2023:

- sono stati dati gli indirizzi e stabiliti i criteri, ai fini della gara ad evidenza pubblica per la concessione triennale 2023-2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, previo adeguamento delle tariffe annue, dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Cabella Ligure, frazioni Pobbio Superiore e Inferiore, sopra identificati, non richiesti dagli aventi diritto entro il termine stabilito e pertanto in esubero, in conformità al vigente regolamento comunale;
- è stato individuato il geom. Marcello Bocca, Responsabile dell'Area Tecnica, quale responsabile del procedimento;

Visto il relativo Capitolato speciale - bando di gara e schema di contratto di concessione, in conformità ai modelli approvati con Deliberazione della Giunta Regionale del 17.10.2016, n.16-4061, predisposti dal



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

responsabile del procedimento e allegati al presente provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2. Di approvare il Capitolato speciale-Bando di gara aperta, corredato dei relativi allegati, ai sensi dell'art.60 D.lgs. n. 50/2017, per l'affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da usi civici di pascolo nelle frazioni Pobbio Superiore e Inferiore, individuati catastalmente e suddivisi in due lotti, come da tabella riportata di seguito, predisposti dal responsabile del procedimento, allegato alla presente Determinazione, che ne diventano parte integrante e sostanziale:

Lotti	Foglio	mappale	- Consistenza					
			_	Ettari		Ara	_	Centiara
n. 1	2	296	-	20	-	28	-	69
n. 2	2	359	-	3		00	_	90
		361	-	1	-	97	_	80
		362	=	2	-	32	-	80
		367	-	8	-	94	-	20
		Totale	2	16		25	-	70

3. Di procedere alla pubblicazione dei documenti di cui al sub punto 2. all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione, fino al 11/04/2023 oltre che nella Sez. Amministrazione trasparente – Bandi.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

-Geom. Maroello Bocka





COMUNE DI CABELLA LIGURE

(Provincia di Alessandria)
Via Martiri della Libertà, 10 - 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Italy
Tel. (+39)0143.99430 / 919557 - Fax (+39)0143.919700
Cadica Fiscale: 83000730065 - Partita IVA: 00442220067

Codice Fiscale: 83000730065 - Partita IVA: 00442220067 EMail: cabella.ligure@ruparpiemonte.it

Posta Elettronica Certificata: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA APERTA DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO (MALGA) IN FRAZIONE POBBIO INFERIORE E SUPERIORE, –LOTTI N. 1 E N. 2 - NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2023-2025 - EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

in attuazione del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.12.2016, della Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 06/03/2023 e in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Lavori Pubblici, n. 14 del 30.03.2023, di approvazione del Capitolato speciale d'appalto-Bando di Gara e relativi moduli allegati.

RENDE NOTO CHE

il giorno 13 aprile 2023, alle ore 15:00

presso la sede Comune di Cabella Ligure, Via Martiri della Libertà, 10, si procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per la concessione per anni 3 (tre) dei terreni comunali, gravati da uso civico di pascolo, siti nella frazione di Pobbio Inferiore e Superiore del Comune di Cabella Ligure, individuati catastalmente e suddivisi in due lotti, come da tabella riportata di seguito:

Lotti	Foglio	mappale	- Consistenza						
			-	Ettari	-	Ara	-	Centiara	
n. 1	2	296	-	20	=	28	_	69	
n. 2		359	-	3	=	00	-	90	
		361		1	-	97	-	80	
	2	362	-	2	-	32	-	80	
		367 -	8	-	94	-	20		
		Totale		16	=	25	-	70	

Il procedimento di gara di che trattasi è disciplinato dalle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale-Bando di gara:

CAPITOLATO SPECIALE BANDO DI GARA

1. Oggetto della gara

Affidamento in concessione, a titolo oneroso, dei seguenti due lotti, dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (bovini), siti nella frazione di Pobbio Inferiore e Superiore del Comune di Cabella Ligure, non richiesti dagli aventi diritto, di cui alla tabella sopra riportati dei seguenti

- lotto n. 1 terreni censiti al foglio n. 2, mappale 296 con una superficie catastale di ettari 20, are 28 e centiare 69
- **lotto n. 2** terreni censiti al foglio n. 2, mappali 359, 361, 362 e 367, con una superficie catastale di ettari 16 Are 25 e centiare 70;

L'entità della superficie a pascolo, come sopra indicata e riportata nella tabella, non ha valore costitutivo e probatorio dell'effettiva area pascolabile, ma ha carattere esclusivamente ricognitivo e dichiarativo. Pertanto il Comune non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo (pascoli magri e arbustati) e viene sollevato da ogni responsabilità, rinunciando il Concessionario a qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie pascolabile risultasse inferiore a quella indicata.

La concessione dei pascoli, come identificati nella sopra riportata tabella, avviene, separatamente per ciascun lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo.

La concessione è da intendersi a corpo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti

Il diritto di pascolo può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di proprietà

2. Durata – caratteristiche e canone della concessione

Considerata la natura e le caratteristiche della concessione, sia per la durata della concessione sia per l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari.

La durata della concessione è di anni 3 (tre,), eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni alla data della stipula dal contratto-concessione, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, previo adeguamento delle tariffe annue, a condizione che:

- a) il concessionario sia in regola con il pagamento del corrispettivo dell'anno precedente;
- b) il concessionario abbia utilizzato i terreni assegnati in concessione per le finalità previste e nel rispetto delle condizioni della concessione e del Regolamento comunale.

La base economica annua di riferimento è fissata:

- per il lotto n. 1 in €. 609,00 (€. seicentonove/00), pari a complessivi €. 1.827,00 (Euro milleottocentoventisette/00) per il triennio considerato;
- per il lotto n. 2 in €. 488,00 (Euro quattrocentoottantotto/00), pari a complessivi €. 1.464,00 (Euro millequattrocentosessantaquattro/00) per il triennio considerato;

Il canone annuo, determinato, in sede di gara, con offerte in aumento. sarà suscettibile di variazione in caso di rinnovo della concessione e dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale:

- il periodo di monticazione, salvo diversa prescrizione regionale, potrà svolgersi nel periodo compreso tra 15 aprile al 30 ottobre, sempre che le condizioni della vegetazione siano idonee.

L'eventuale periodo di anticipo o ritardo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico massimo mantenibile (CMM) vigente e la conversione n. capi/U.B.A. (Unità Bovina

0,2 U.B.A.

Adulta) come stabiliti dal medesimo art. 8, sono i seguenti:

- CMM: (UBA ha anno)

conversione n. capi/U.B.A:

vacca in lattazione 1,0 U.B.A. manze ed altre bovine asciutte da sei mesi a due anni vitelli e manzette fino a sei mesi 0,7 U.B.A. 0,5 U.B.A.

Qualora nel periodo di concessione il carico subisca delle variazioni, in più o in meno, verrà

adeguato il relativo canone annuo di concessione.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di monticazione. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara, per ogni singolo lotto, i seguenti soggetti terzi, non aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento comunale, che mantengono il proprio bestiame (di proprietà) sul territorio del Comune per tutto l'anno solare:

a) Imprese agricole, condotte da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali singoli ad

indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;

- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");

b) società agricola ad indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;

- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole); c) società cooperativa ad indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;

- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli e/o di allevamento propri o conferiti dai soci;

d) le associazioni temporanee di scopo comprendenti almeno uno dei soggetti di cui al punto a) o b).

5. Norme per la partecipazione

1 partecipante dovrà inoltre dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di aver preso visione del bando di gara - capitolato di concessione e dello schema di contratto e

di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;

2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla concessione dei terreni gravati di uso civico di pascolo in Frazioni Pobbio Inferiore e Superiore superiore e inferiore;

) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà

dell'impresa agricola o della società che ha presentato la domanda;

4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;

5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;

che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;

- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- 13) quant'altro è indicato nell'apposito modulo allegato "Istanza-Dichiarazione sostitutiva"

6. Modalità e termine di presentazione delle offerte

I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione,

entro e non oltre le ore 12:00 del 13/04/2023

al seguente indirizzo: Via Martiri della Libertà, 10 - 15060 CABELLA LIGURE (AL), un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura

"OFFERTA RELATIVA ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE USI CIVICI DI PASCOLO IN FRAZIONE. POBBIO INFERIORE E SUPERIORE – LOTTO N. 1 - LOTTO N. 2 (specificare il lotto per cui si concorre cancellando quello per cui non si partecipa)

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate fuori termine. Farà fede la data e ora di arrivo apposti dall'ufficio protocollo del Comune.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

L'offerta potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo del Comune;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvisano i soggetti economici che l'Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni lavorativi, dalle ore 09:00 alle ore 12:30;

7. Documentazione da presentare.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

Busta 1) - Documentazione amministrativa, contente:

1) <u>Istanza di partecipazione</u> con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 36, 46 e 47 del DPR 445/2000, da parte del titolare/legale rappresentante, in bollo, redatta utilizzando l'apposito modulo (allegato 1) debitamente compilata in ogni sua parte e opportunamente sottoscritta, con allegato documento d'identità del sottoscrittore se richiedente individuale o del legale rappresentante in caso di Società, impresa agricola, Cooperativa ecc., con deposito per quest'ultime della copia dell'atto costitutivo ed elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo).

2) Attestazione di proprietà del bestiame da almeno un anno, corredata da idonea documentazione attestante il possesso del requisito:

per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)

 copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all'utilizzo dei terreni pascolivi (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

per le società agricole di persone o di capitali:

- elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;

- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura

privata;

- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all'utilizzo terreni pascolivi (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

per le cooperative agricole:

- copia carta d'identità del legale rappresentante;

- atto costitutivo ed elenco soci;

- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all'utilizzo terreni pascolivi (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

3) Copia del DURC regolare o dell'attestato di correttezza contributiva in corso di validità;

Busta 2) – Offerta economica

Dovrà contenere esclusivamente l'offerta in aumento in misura percentuale sull'importo a base annua relativo al lotto per il quale si partecipa alla gara, espressa in cifre e in lettere, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente bando, in competente bollo (Euro 16,00), e sottoscritta dal legale rappresentante. L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali. Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.

8. Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione della concessione di pascolo verrà assegnata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1) procedura aperta con offerta secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone base; l'aggiudicazione della concessione di pascolo verrà assegnata a chi presenterà l'offerta più vantaggiosa determinata in base al criterio del massimo rialzo;

2) a parità di offerte costituirà titolo di preferenza la residenza nel Comune di Cabella

Ligure;

3) la concessione è fatta a misura e si provvede anche in presenza di una sola offerta valida, nelle condizioni in cui si trovano i terreni e le strutture ivi insistenti e con esplicita rinuncia da parte del concessionario a ogni eventuale futura pretesa in ordine a eventuali carenze di effettiva fattibilità di pascolo dei terreni oggetto della concessione; a tal fine i soggetti interessati dovranno effettuare una visita preliminare

ai luoghi e sottoscrivere una dichiarazione di presa visione dello stato degli stessi e che i luoghi sono adatti alle loro esigenze di pascolamento;

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal il punteggio sarà attribuito da apposita Commissione di gara nominata dal RUP.

L'aggiudicazione avverrà al titolare dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per i 15 (quindici) giorni successivi all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione avverrà nelle condizioni in cui si trovano i terreni con esplicita rinuncia del Concessionario a qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie pascolabile risultasse inferiore a quella indicata.

Trattandosi di pascoli gravati da uso civico non si applica il diritto di prelazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 228/2001;

L'Ente si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la concessione in caso di offerte non ritenute idonee. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario. Essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente,

9. Procedura di gara

Il Rup procederà il giorno fissato per la gara, in seduta pubblica, in una sala del Comune di Cabella Ligure, all'apertura dei plichi pervenuti al protocollo dell'ente, con esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissione delle stesse e di seguito procederà ad aprire le offerte economiche e all'individuazione della miglior offerta

Alla seduta potranno presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti, (legali rappresentanti, procuratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara e debitamente identificati

L'aggiudicazione sarà disposta con Determinazione del Responsabile dell'area Lavori Pubblici nell'ambito della quale ricade il relativo servizio, sulla base dei risultati della gara rimessi dalla Commissione.

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare ovvero di aggiudicare parzialmente.

10. Contratto

Entro 15 giorni dall'approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà predisposto apposito contratto-concessione, a corpo, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e della di regolarità contributiva in corso di validità (DURC). Hanno diritto di prelazione gli allevatori residenti che mantengono il proprio bestiame nel territorio del Comune di Cabella Ligure per tutto l'anno solare.

Alla stipula del contratto di concessione ed alla sottoscrizione del presente capitolato, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro il 1° giorno dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la sub-concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

11. Cauzione

Cauzione provvisoria pari a Euro 66,00. - Detta garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

Nel caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la cauzione provvisoria deve essere intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e

mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Codice dei Contratti, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

contestualmente alla comunicazione garanzia, sarà svincolata dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato

motivo alla stipula del contratto stesso.

L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il Concessionario dovrà produrre, alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10%, del canone offerta in sede di gara, a favore del Comune e riscuotibile dal medesimo a semplice richiesta senza eccezioni. Il contratto di garanzia dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione in oggetto.

Il Concessionario dovrà provvedere a dotarsi di polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio dell'attività di pascolo (rischio locativo) e per responsabilità civile verso terzi con validità pari alla durata della concessione, con massimali rispettivamente non inferiori a € 250.000,00 e 1.500.000,00

12. Verifiche e penalità

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

E' facoltà del Comune (o altro Ente Proprietario) delegare il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario/conduttore sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto (Domanda Unica o del Piano di Sviluppo rurale).

Qualora il carico di UBA minimo previsto non sia rispettato, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al provvederà unilateralmente, in caso del carico animale, dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare

prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

13. Manutenzioni e migliorie

Il concessionario dovrà svolgere la sua attività con diligenza e assicurare la gestione delle aree oggetto della concessione la cui manutenzione ordinaria è a carico dello stesso.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare la relativa manutenzione.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.

Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione con effetto immediato.

Sono, altresì, a carico del concessionario le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario.

L'Ente proprietario ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione della malga che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese

14. Oneri generali a carico del concessionario

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno che non compete al concessionario andrà segnalato immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a **piante** pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

- uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività **d'alpeggio.** Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
- predisporre punti acqua e sale sui pascoli;

- limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P2O5 e Kg 10 di K2O);

15 Oneri per la proprietà

All'Ente proprietario spetta il compito di:

- a) realizzare eventuali miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario;
- b) segnalare l'inizio del perimetro della malga,

apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo

Art. 16 Divieti

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

a) asportare il letame dal pascolo;

b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;

c) effettuare il pascolo libero;

- d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;

f) circolare con veicoli non autorizzati;

g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

Art. 17 Responsabilità

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi

responsabilità in proposito.

Il Concessionario dovrà provvedere a dotarsi di polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio dell'attività di pascolo (rischio locativo) e per responsabilità civile verso terzi con validità pari alla durata della concessione, con massimali rispettivamente non inferiori, rispettivamente a € 250.000,00 e 1.500.000,00

Art. 18 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- durata della monticazione e carico:

per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;

- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA
- contravvenzione ai divieti:
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), e g): € 200,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00;

19. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

20. Normativa a tutela della privacy.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità istituzionali inerenti la gestione del servizio;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dall'Ente proprietario in base alla vigente normativa, comporterà l'esclusione dalla gara medesima o la decadenza dell'aggiudicazione;
- c) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
- 1) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
- 2) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.
- 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al d.lgs. 196/2003;
- f) Il soggetto titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di Cabella Ligure, nella persona del Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante.

21. Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento alle norme agrarie vigenti in materia e al Codice Civile.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e relativi allegati.

Il bando di gara sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi, fino al 13/03/2023, all'albo del Comune di Cabella Ligure, all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune.

Le modalità di concessione dei pascoli e delle strutture d'alpe sono definite dal Regolamento comunale allegato.

Il presente Bando e relativi allegati potranno essere consultati e scaricati dal sito istituzionale del comune: www.comune.cabellaligure.al.it.

Procedura di ricorso: Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.

Il ricorso può essere preceduto da un'informazione scritta e sottoscritta dall'interessato o da un suo rappresentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzato nel corso di una seduta pubblica di gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell'intenzione di proporre un gravame.

Per ogni ulteriore informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi al **Responsabile del procedimento geom. Marcello Bocca** – Telefono 0143 99430 nei giorni di lunedi dalle ore 14,30 alle ore 17,00 – e-mail

lavoripubblici@comune.cabellaligure.al.it

Il Responsabile del Procedimento F.to geom. Marcello Bocca

Allegati:

- 1. Modulo Istanza di partecipazione con relativa dichiarazione sostitutiva
- 2. Modulo offerta economica
- 3. Schema di contratto

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da inserire nella "busta 1" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al Signor Sindaco del Comune di Cabella Ligure

OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO – LOTTO N. 1 - LOTTO N. 2 "(MALGHE), NELLE FRAZIONI POBBIO INFERIORE E SUPERIORE, NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2023-2025, EVENTUALMENTE RINNOVABILE A PER ULTERIORI DUE ANNI.

Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva

Il/la sottoscritto/a	
Nato a	erm in a il
Residente nel Comune di	ProvFrazione
Via	C.F
In qualità di	
della Ditta/Soc./Cooperativa	
C.F	
Partita IVA	
Iscritto alla Camera di Commercio, Industria	a, Artigianato Agricoltura, sede di
come	n. iscrizione
TelFax	
e-mail	P.E.C

Presa visione:

- del Bando di gara-Capitolato speciale relativo a quanto in oggetto;
- del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.12.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sez. regolamenti sulla home page.

CHIEDE

di partecipare alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione, a titolo oneroso,

- lotto n. 1 comprendente i terreni comunali censiti al foglio n. 2, mappale 296 con una superficie catastale di ettari 20, are 28 e centiare 69;
- lotto n. 2 comprendente i terreni comunali censiti al foglio n. 2, mappali 359, 361, 362 e 367, con una superficie catastale di ettari 16 Are 25 e centiare 70;

gravati da uso civico di pascolo, siti nelle frazioni di Pobbio Inferiore e Superiore Superiore e inferiore per il periodo 2023-2025, salvo proroga per massimo ulteriori due anni;

A tal fine, ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

- a) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, Lotto n.1/Lotto n.2, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari, pienamente soddisfacenti alle proprie esigenze di pascolo e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- b) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola o della società che ha presentato la domanda, da n. anni;
- c) di non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all'anagrafe animale tali da comportare l'inidoneità alla conduzione di malghe;
- d) l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa vigenti;
- e) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di all'art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- h) di non aver commesso grave negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che parimenti di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- j) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- k) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
- l) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- m) di avere preso piena ed integrale conoscenza dell'oggetto della gara, nonché delle norme contenute nel Bando di gara-Capitolato speciale e nei suoi allegati, della superficie catastale del metodo di pascolo e quant'altro previsto dal regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio comunale e di accettarne integralmente e senza riserve tutte le prescrizioni e condizioni;
- n) di essere a conoscenza che l'aggiudicazione della concessione di pascolo viene assegnata al concorrente che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato, attribuito sulla base degli elementi di valutazione economici e qualitativi riportati nel Bando di Gara;

- o) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purché valida;
- p) di impegnarsi a mantenere il proprio bestiame sul territorio del Comune per tutto l'anno;
- q) di autorizzare l'Amministrazione Comunale ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, alla PEC
- r) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti
- s) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti al Comune di Cabella Ligure saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

L'interessato ha diritto di verificare l'esistenza presso il Comune di Cabella Ligure di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l'aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.

Data

FIRMA

N.B. A pena di esclusione:

- a) ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) il dichiarante deve obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennare l'ipotesi che non interessa;
- c) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del titolare/legale rappresentante, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme vigenti.

OFFERTA ECONOMICA

Al Signor Sindaco del Comune di Cabella Ligure

OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO - LOTTO N. 1 - LOTTO N. 2 "(MALGHE), NELLE FRAZIONI POBBIO INFERIORE E SUPERIORE, NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2023-2025, EVENTUALMENTE RINNOVABILE A PER ULTERIORI DUE ANNI.

- Offerta economica Lotto n. 1 - Lotto n. 2 (per un singolo Lotto, cancellare il lotto che non interessa)

Importo annuale a base di gara soggetto a rialzo

- per il lotto n. 1 Euro 609,00 (Euro seicentonove/00);
- per il lotto n. 2 Euro 488,00 (Euro quattrocentoottantotto/00);

Il/la sottoscritto/a Nat a		il	
Residente nel Con	nune di	Prov.	Frazione
Via		C.F.	A service and a
In qualità di			
della Ditta/Soc./Co	ooperativa		
con sede legale ne	l Comune di		
Prov.	Via		
C.F.			
Partita IVA			
Tel.	Fax		
e-mail	P.E.C.		

Visto il Bando di gara-Capitolato speciale relativi a quanto in oggetto e i documenti ad esso allegati e presa visione del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22.12.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sez. regolamenti sulla home page

il seguente canone annuale di concessione rel	lativo al Lotto n. 1/ Lotto n. 2:
in cifre Euro	
in lettere	
Luogo data	
	(firma del dichiarante/dei dichiaranti)

According to the second second

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE MALGHE DI PROPRIETA' PUBBLICA GRAVATE DA USI CIVICI

-				
D.	ran	resso	0	10.
		10000		IU.

- il Comune di Cabella Ligure, di seguito denominato proprietà, in data ha esperito procedura aperta per selezionare l'impresa agricola cui concedere in concessione, a titolo oneroso, dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo, non richiesti dagli aventi diritto, siti nelle frazioni di Pobbio Inferiore e Superiore Superiore e Inferiore:
- a) lotto n. 1 terreni censiti al foglio n. 2, mappale 296 con una superficie catastale di ettari 20, are 28 e centiare 69
- b) lotto n. 2 terreni censiti al foglio n. 2, mappali 359, 361, 362 e 367, con una superficie catastale di ettari 16 Are 25 e centiare 70;

L'entità della superficie a pascolo, come sopra indicata e riportata nella tabella, non ha valore costitutivo e probatorio dell'effettiva area pascolabile, ma ha carattere esclusivamente ricognitivo e dichiarativo. Pertanto il Comune non assume alcun impegno e alcuna garanzia, presente e futura, circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo (pascoli magri e arbustati) e viene sollevato da ogni responsabilità, rinunciando il Concessionario a qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie pascolabile risultasse inferiore a quella indicata

responsabilità, rinunciando il Concessionario a qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie pascolabile risultasse inferiore a quella indicata
- l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di
scopo
L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune di Cabella Ligure, ubicati presso la sede del Comune, in Cabella Ligure, via Via Martiri della Libertà, n° 10
TRA
il Comune (o altro Ente), – C. F, nella persona di
del Funzionario- Responsabile dell'Area Tecnica, a questo atto espressamente autorizzato con
decreto del Sindaco nin data
E
il Sig, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa
(C. F, via
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto del contratto)
Il Comune di Cabella Ligure, di seguito denominato proprietà, concede in concessione all'impresa
(di seguito denominata concessionario), che accetta, la malga in frazione Pobbio
Inferiore e Superiore – Lotto n. 1/Lotto n. 2, i cui terreni sono contraddistinti dai mappali nn,
foglio ndel Comune censuario di Cabella Ligure, riportati nella mappa catastale
allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un
ammontare complessivo di ha
Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici della malga si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information
System - della Regione Piemonte.
Più precisamente la superficie complessiva catastale di haè così suddivisa:
\Box pascoli arborati (ha);
□ □ pascoli cespugliati (ha);

□□ boschi (ha);
□□ incolti (ha).
Art. 2 (Durata del contratto d'concessione) La durata della concessione viene convenuta in anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile per ulteriori
due anni, con decorrenza dal/ e scadenza al/
La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno /, entro il quale gli
immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone,
animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.
Art. 3 (Canone di concessione)
Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di
residenza tenendo conto dei limiti dell'attività della azienda agricola.
Art. 4 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del
pascolo e delle infrastrutture presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed
imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso
nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi
responsabilità in proposito.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa conseguente allo
svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume
responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli
confinanti o limitrofi.
La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti,
l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque
la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o
notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per
motivi di polizia veterinaria.
Art. 5 (Obblighi delle parti)
Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal Bando - Capitolato speciale di concessione e
quanto stabilito in sede di verbale di gara e di consegna.
La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi
civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di
accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.
E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 6 (Capitolato di concessione)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le
penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di
concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 7 (Controversie - Foro competente)
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro
competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.
competente e queno previsto dano norme di legge vigenti.
Luogo e data
Per l'Ente proprietario: Sig
Per il concessionario: Sig
Sottoscrizione clausole vessatorie
Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti
articoli del presente contratto:

2) Durata della concessione;3) Canone di concessione;4) Responsabilità;5) Obblighi delle parti;7) Controversie.
IL CONCESSIONARIO
sottoscritto approva espressamente gli articoli del presente contratto. 2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti;
7) Controversie.
7) Contro versie.
Il concessionario: Sig
Per l'Ente proprietario: Sig